

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,  
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI  
E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI,  
NONCHE' PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE.**

*Approvato con C.C. 39 del 06.12.2002 e s.m.i.*

***ESTRATTO***

della parte del Regolamento inerente la concessione di contributi.  
Per le prestazioni sociali agevolate è stato approvato nuovo  
Regolamento con deliberazione C.C. n. 78 in data 23.12.2014

**CAPO I  
NORME GENERALI**

**ART.1 – Oggetto del regolamento**

Il presente Regolamento disciplina:

- ai sensi dell'art.12 della legge 12/8/1990 n.241 e ai sensi del D.Lgs. n. 109/1998 e s.m.i. "accesso alle prestazioni sociali agevolate", nonché dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi per la loro attuazione, i criteri e le modalità per:
  - a) la concessione di contributi e sovvenzioni, a persone fisiche e persone giuridiche, nonché ad associazioni, gruppi, comitati, etc. non aventi personalità giuridica,
  - b) la concessione di sussidi ed ausili finanziari alle persone fisiche residenti nel comune,
  - c) l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e persone giuridiche, nonché ad associazioni, gruppi, comitati etc. non aventi personalità giuridica,
  - d) l'erogazione di prestazioni sociali agevolate.

**ART.2 – Definizioni**

1. Per "concessioni di contributi" si intende il concorso del Comune alla realizzazione di particolari iniziative, progetti, opere, manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, di promozione sportiva e turistica, mediante la corresponsione di somme a fondo perduto (a titolo di esempio: contributi alle associazioni locali, di volontariato e non, in ragione della loro attività ordinaria o per l'organizzazione di una manifestazione o per eventi particolari) ovvero di beni materiali e servizi;
2. Per "concessione di sovvenzioni" si intende l'aiuto del Comune a soggetti che compiano attività finalizzate a scopi sociali, di ricerca, di studio, ecc. mediante il finanziamento totale o parziale di queste ultime, a fondo perduto o con interesse agevolato (a titolo di esempio rientrano in tali attività la lotta alla tossicodipendenza, l'analisi dei bisogni delle persone anziane e portatrici di handicap, le attività di studio e ricerca e per la diagnosi e cura di malattie), generalmente svolta a favore della popolazione comunale;
3. Per "concessioni di sussidi ed ausili finanziari" si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico, tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come contemplato dall'art.38 della Costituzione. In particolare si intende:

- per "sussidio" un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento di un perdurante stato di indigenza della famiglia o della persona,
  - per "ausilio finanziario" un intervento "una tantum" atto a concorrere al superamento di un occasionale stato di difficoltà della famiglia o della persona, dovuto a cause straordinarie: i sussidi e gli ausili sono erogati previa proposta del Servizio Assistenziale ed in forma residuale rispetto agli interventi del CON.I.S.A. cui sono state delegate le funzioni socio-assistenziali.
4. Per "attribuzione di vantaggi economici" si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente o della fornitura di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessione di denaro, nonché la distribuzione gratuita dei beni e materiali promozionali indicati al comma 3 dell'art.8.
5. Per "prestazioni sociali agevolate" si intendono prestazioni (ad es. concessione, di un bene, servizi trasporto e mensa, centri estivi etc.) o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, erogate dal Comune, nell'ambito delle concessioni di cui al precedente comma 3, e delle altre attribuzioni di cui al precedente punto 4.

### **ART. 3 – Settori di intervento**

1. Le attività che il Comune intende sostenere attraverso il presente regolamento sono le seguenti:
- a) ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE** (D.Lgs. n.112/1998).  
Attività dirette alla prevenzione e alla sensibilizzazione rispetto ai problemi della tutela dei minori, delle donne, dei disabili, della tossicodipendenza, dei disoccupati, degli anziani, degli stranieri etc.  
Iniziative a sostegno delle associazioni di volontariato (A.V.I.S., C.R.I. , A.I.D.O. ecc);
- b) ASSISTENZA SCOLASTICA** (art.45 D.P.R. 616/77).  
Interventi nell'area scolastica.  
Interventi per attività sportive in corsi parascolastici, centri estivi per bambini e ragazzi;
- c) ATTIVITA' SPORTIVE** (L.R. 1/3/79 n.10, come modificata con L.R. 23/8/82 n.19).  
Settore per la promozione la diffusione e la pratica delle discipline sportive;
- d) ATTIVITA' CULTURALI – CELEBRAZIONI** (L.R. 19/12/78 n.78)  
Settori: musicale, teatrale, concorsuale, congressuale, del tempo libero, storico-archivistico e bibliotecario, restauro e conservazione dei monumenti, feste civili e religiose nazionali e locali;
- e) PROMOZIONE TURISTICA E SVILUPPO ECONOMICO** (L.R. 5/3/87 N.12 come modificata con L.R. 12/6/91 n.24 – L.R. 22/5/87 n.29 – art.50 D.P.R. 616/77).  
Settori: Pro-Loco, Pubbliche relazioni e gemellaggi, Fiere e Mercati;
- f) TUTELA AMBIENTE** (D.P.R. 915/82 – L.R.2/11/1982 n.32 come modificata con L.R. 21/6/84 n.29).  
Attività promozionali e di sensibilizzazione sociale ai valori e alle attività inerenti il settore in oggetto. Attività di difesa dell'ambiente;
- g) PROTEZIONE CIVILE** (D.P.R. 66/81).  
Attività promozionali, di sensibilizzazione della popolazione, di prevenzione ad attività inerenti il settore in oggetto;
- h) AGRICOLTURA**  
Manutenzione e realizzazione di infrastrutture a servizio dell'agricoltura (es.bealere, canali irrigui, opere di presa, fontanili etc.);
- i) INFRASTRUTTURE.**  
Opere di pubblico interesse di cui alla L.R.56/77.
- l) ATTIVITA' ARTIGIANALI E TRADIZIONALI LOCALI:** da individuare di volta in volta in relazione ai singoli interventi;

2. Nei settori di sua competenza, il Comune può intervenire direttamente applicando il presente Regolamento, oppure mediante altri Enti ed Organi a ciò da esso delegati (ad es: il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali, convenzioni con altri Comuni ecc.)

## **CAPO II CONTRIBUTI E SOVVENZIONI**

### **ART.4 – Procedura per la concessione di contributi e sovvenzioni**

1. La richiesta per le concessioni di contributi e sovvenzioni, dovrà essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno che precede quello cui la medesima si riferisce e dovrà indicare:
  - a) natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare nei confronti dei terzi la rappresentanza del soggetto richiedente, ad eccezione dei casi in cui questi dati siano già in possesso dell'Ente;
  - b) la descrizione dell'iniziativa o del programma di iniziative per le quali si chiede il sostegno dell'Amministrazione;
  - c) il piano finanziario dell'iniziativa o del programma di iniziative ripartito nelle voci di entrata e spesa, con l'indicazione degli eventuali contributi, anche in beni e/o servizi, di altri soggetti pubblici e/o privati;
  - d) l'attestazione che l'intervento da sostenere persegua fini di pubblico interesse, con l'indicazione degli obiettivi che si intendono realizzare;
  - e) una sintesi delle attività realizzate nell'anno precedente;
2. La suddetta richiesta dovrà essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente o Associazione, che si assumerà la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenuta.  
Nel rispetto dei principi e delle norme di cui all'art.1 della legge n.241/90 il Comune, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità ed alla rilevanza dell'iniziativa, può chiedere nella fase istruttoria ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente articolo;
3. Le richieste di cui al comma 1 potranno essere accolte dal Comune, una volta verificato che l'intervento proposto rientri nei settori di attività sopra descritti e siano rispettate le norme contenute nel presente Regolamento, con deliberazione:
  - della Giunta comunale, quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
  - del Consiglio Comunale, quando siano oggetto di convenzione, costituenti impegno anche per gli esercizi futuri;
4. Saranno favorite le iniziative eventualmente o precedentemente concordate con l'Ente;
5. Oltre alle domande di contributo avanzate dai soggetti indicati all'art.1 operanti nel territorio comunale, potranno essere prese in considerazione le richieste di contributo presentate da associazioni, persone giuridiche, gruppi, etc. che, pur non avendo sede nel territorio Comunale, svolgano la loro attività anche nell'interesse della popolazione residente;
6. La Giunta Comunale si riserva la facoltà di concedere sovvenzioni e contributi a propria discrezionalità e/o indipendentemente dalla presentazione delle domande da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell'art.1 del presente Regolamento, nei settori di attività di cui al precedente art.3, per comprovate e motivate esigenze.
7. Per contributi di modesta entità fino a €260.00 (importo aggiornabile dalla Giunta Comunale con propria deliberazione) non è richiesta la completa indicazione dei dati di cui al comma 1, bastando una domanda su modello fornito dall'Ente.

### **ART. 5 –Liquidazione contributi e sovvenzioni.**

1. La liquidazione delle somme concesse dall'Amministrazione Comunale avverrà con successiva determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, ovvero dal Responsabile del Servizio affidatario del budget, previa presentazione di idonea rendicontazione e/o documentazione fiscale comprovante la realizzazione del programma o dell'iniziativa presentati ed il rispetto delle condizioni eventualmente poste dalla deliberazione di concessione, sottoscritte dal richiedente o dal legale rappresentante della persona giuridica od Associazione, che si assumerà la piena responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali;
2. La liquidazione avverrà in unica soluzione, salvo che l'Amministrazione Comunale abbia deliberato, sulle somme concesse, la possibilità di acconti proporzionati al grado di attuazione dell'iniziativa;
3. Qualora in sede consuntiva la differenza fra spese effettuate ed entrate risultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà liquidata con decurtazione dell'ammontare eccedente;
4. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti o procedimenti ostativi ai sensi della normativa alla lotta sulla delinquenza mafiosa.
5. La rendicontazione di cui al presente articolo non è richiesta per i contributi di modesta entità di cui all'art.4 comma 7.